

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 aprile 2017, n. 62

P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 10.1 - “Pagamenti agro climatico ambientali”- Operazioni 10.1.1 e 10.1.2.

DAG n. 48 del 03/04/2017. Modifiche, integrazioni e precisazioni agli Allegati B e C.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2, Dott. Angelo Bozza, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

VISTA la Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e DM 4890 dell’8 Maggio 2014, di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013”.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191 Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1 Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016.

VISTA la Deliberazione Della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”.

VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

VISTA la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l’Organismo Pagatore detta le disposizioni per l’erogazione dell’aiuto tramite l’utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata.

VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”.

CONSIDERATO che i Criteri di Selezione dell’operazione 10.1.2, sono stati oggetto di proposta di modifica attraverso la procedura di consultazione scritta del CdS avviata con nota 742 del 23/03/2017.

VISTA la nota n. 992 del 21/04/2017 con la quale è stata comunicata la chiusura della suddetta procedura scritta.

VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017 con la quale sono stati approvati i bandi per la presentazione delle domande di sostegno delle Operazioni 10.1.1 *Produzione Integrata* e 10.1.2 *Incremento sostanza organica e difesa dei suoli* del PSR Puglia 2014-2020.

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori approfondimenti e verifiche effettuate su quanto disposto con il precitato bando sono state rilevate negli allegati B e C della DAG n. 48/2017 alcune discordanze concernenti i requisiti di ammissibilità e la durata del titolo di possesso della Superficie oggetto di impegno (S.O.I.);

CONSIDERATO che si ritiene necessario precisare, al fine di non incorrere nella decadenza degli aiuti già erogati, gli obblighi a cui deve ottemperare il beneficiario degli aiuti in caso di subentro di terzi nella conduzione della S.O.I. in corso d’impegno quinquennale.

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

- di sostituire l’intero Paragrafo 7 “Criteri di Selezione delle Domande di Sostegno” dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con il seguente:

“ 7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I criteri di selezione fanno riferimento alla valutazione della dotazione di sostanza organica dei suoli interessati, in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, con priorità ai terreni con un contenuto classificato nelle categorie “molto basso” e “basso”.

<i>Dotazione di sostanza organica (%) nei terreni</i>	<i>Punti</i>
<i>Molto bassa</i>	<i>100</i>
<i>Bassa</i>	<i>80</i>
<i>Media</i>	<i>60</i>
<i>Punteggio massimo attribuibile</i>	<i>100</i>

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.

Le superfici delle aree omogenee (appezzamenti) afferenti ad una stessa domanda di sostegno e che avranno ottenuto medesimo punteggio, saranno aggregate ai fini della formulazione della graduatoria.

A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) la cui superficie aggregata espressa in metri quadrati - nelle circostanze di cui al capoverso precedente - risulterà inferiore”;

- di sostituire il testo della lettera b) del Paragrafo 3 dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con il seguente testo:

“ b) Superficie oggetto d’impegno (S.O.I.) minima di 2 ettari.”

- di sostituire il testo della lettera d) del Paragrafo 3 dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con il seguente testo:

“ d) per le forme di conduzione non in proprietà (affitto, comodato, altro) la durata del/i titolo/i di conduzione della S.O.I. deve coprire l’intero periodo d’impegno di cinque anni (dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022). Eventuali contratti aventi alla data del 15/05/2017 una durata inferiore a quella innanzi stabilita devono essere adeguati in termini di durata all’intero periodo d’impegno. Tale adeguamento dovrà avvenire in seguito all’ammissione della DdS all’istruttoria tecnica amministrativa e prodotto alla Regione nel termine che sarà stabilito con il provvedimento che definirà l’ammissione della domanda all’istruttoria. Le verifiche relative alla durata del contratto per l’intero periodo di impegno saranno effettuate nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS di cui al successivo paragrafo 8.3.”

- di sostituire il testo della lettera l) del Paragrafo 4 “TIPOLOGIA DI IMPEGNI” dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con la seguente:

“ l) La quantità totale di ammendante distribuita nell’arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 tonnellate di sostanza secca/ettaro e l’apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni. Nel caso di cessione parziale o totale della S.O.I. nel corso dell’impegno quinquennale, il beneficiario, al fine di non incorrere nella decadenza e restituzione degli aiuti percepiti, dovrà obbligatoriamente dimostrare per le annualità trascorse e oggetto di premio di aver apportato nella S.O.I. ceduta un quantitativo complessivo di ammendante non inferiore a due tonnellate di sostanza secca per ettaro e per annualità oggetto di premio.”

- di sostituire il testo della lettera b) del Paragrafo 3 dell’Allegato B della DAG n. 48/2017, con il testo seguente:

“ b) Superficie oggetto d’impegno (S.O.I.) minima di 1 ettaro.”

- di sostituire il testo della lettera d) del Paragrafo 3 dell’Allegato B della DAG n. 48/2017, con il seguente testo:

“ d) per le forme di conduzione non in proprietà (affitto, comodato, altro) la durata del/i titolo/i di conduzione della S.O.I. deve coprire l’intero periodo d’impegno di cinque anni (dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022). Eventuali contratti aventi alla data del 15/05/2017 una durata inferiore a quella innanzi

stabilita devono essere adeguati in termini di durata all'intero periodo d'impegno. Tale adeguamento dovrà avvenire in seguito all'ammissione della DdS all'istruttoria tecnica amministrativa e prodotto alla Regione nel termine che sarà stabilito con il provvedimento che definirà l'ammissione della domanda all'istruttoria.

Le verifiche relative alla durata del contratto per l'intero periodo di impegno saranno effettuate nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS di cui al successivo paragrafo 8.4."

- di sostituire l'intero Paragrafo 7 "Criteri di Priorità delle Domande di Sostegno" dell'Allegato B della DAG n. 48/2017, con il seguente:

"7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.1.

Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed all'entità degli aiuti richiesti, sarà applicato un criterio di selezione correlato all'estensione complessiva delle superfici assoggettate agli impegni, nell'ottica di consentire l'accesso al sostegno al maggior numero di aziende agricole.

Pertanto sarà applicata una priorità in ordine crescente di superficie complessiva oggetto di impegno (S.O.I.) con la DdS."

- di confermare quanto altro stabilito negli Allegati B e C della n. 48/2017.
- di confermare quanto stabilito nell'Allegato A della DAG n. 48/2017.
- di dare atto che non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- di sostituire l'intero Paragrafo 7 "Criteri di Selezione delle Domande di Sostegno" dell'Allegato C della DAG n. 48/2017, con il seguente:

" 7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I criteri di selezione fanno riferimento alla valutazione della dotazione di sostanza organica dei suoli interessati, in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, con priorità ai terreni con un contenuto classificato nelle categorie "molto basso" e "basso".

<i>Dotazione di sostanza organica (%) nei terreni</i>	<i>Punti</i>
<i>Molto bassa</i>	<i>100</i>

Bassa	80
Media	60
	Punteggio massimo attribuibile
	100

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.

Le superfici delle aree omogenee (appezzamenti) afferenti ad una stessa domanda di sostegno e che avranno ottenuto medesimo punteggio, saranno aggregate ai fini della formulazione della graduatoria.

A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) la cui superficie aggregata espressa in metri quadrati - nelle circostanze di cui al capoverso precedente - risulterà inferiore”;

- di sostituire il testo della lettera b) del Paragrafo 3 dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con il seguente testo:

“ b) Superficie oggetto d’impegno (S.O.I.) minima di 2 ettari.”

- di sostituire il testo della lettera d) del Paragrafo 3 dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con il seguente testo:

“ d)per le forme di conduzione non in proprietà (affitto, comodato, altro) la durata del/i titolo/i di conduzione della S.O.I. deve coprire l’intero periodo d’impegno di cinque anni (dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022). Eventuali contratti aventi alla data del 15/05/2017 una durata inferiore a quella innanzi stabilita devono essere adeguati in termini di durata all’intero periodo d’impegno. Tale adeguamento dovrà avvenire in seguito all’ammissione della DdS all’istruttoria tecnica amministrativa e prodotto alla Regione nel termine che sarà stabilito con il provvedimento che definirà l’ammissione della domanda all’istruttoria.

Le verifiche relative alla durata del contratto per l’intero periodo di impegno saranno effettuate nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS di cui al successivo paragrafo 8.3.”

- di sostituire il testo della lettera l) del Paragrafo 4 “TIPOLOGIA DI IMPEGNI” dell’Allegato C della DAG n. 48/2017, con la seguente:

“ l) La quantità totale di ammendante distribuita nell’arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 tonnellate di sostanza secca/ettaro e l’apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni. Nel caso di cessione parziale o totale della S.O.I. nel corso dell’impegno quinquennale, il beneficiario, al fine di non incorrere nella decadenza e restituzione degli aiuti percepiti, dovrà obbligatoriamente dimostrare per le annualità trascorse e oggetto di premio di aver apportato nella S.O.I. ceduta un quantitativo complessivo di ammendante non inferiore a due tonnellate di sostanza secca per ettaro e per annualità oggetto di premio.”

- di sostituire il testo della lettera b) del Paragrafo 3 dell’Allegato B della DAG n. 48/2017, con il testo seguente:

“ b) Superficie oggetto d’impegno (S.O.I.) minima di 1 ettaro.”

- di sostituire il testo della lettera d) del Paragrafo 3 dell’Allegato B della DAG n. 48/2017, con il seguente testo:

“ d)per le forme di conduzione non in proprietà (affitto, comodato, altro) la durata del/i titolo/i di conduzione della S.O.I. deve coprire l’intero periodo d’impegno di cinque anni (dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022). Eventuali contratti aventi alla data del 15/05/2017 una durata inferiore a quella innanzi stabilita devono essere adeguati in termini di durata all’intero periodo d’impegno. Tale adeguamento dovrà avvenire in seguito all’ammissione della DdS all’istruttoria tecnica amministrativa e prodotto alla

Regione nel termine che sarà stabilito con il provvedimento che definirà l'ammissione della domanda all'istruttoria.

Le verifiche relative alla durata del contratto per l'intero periodo di impegno saranno effettuate nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS di cui al successivo paragrafo 8.4."

- di sostituire l'intero Paragrafo 7 "Criteri di Priorità delle Domande di Sostegno" dell'Allegato B della DAG n. 48/2017, con il seguente:

"7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.1.

Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed all'entità degli aiuti richiesti, sarà applicato un criterio di selezione correlato all'estensione complessiva delle superfici assoggettate agli impegni, nell'ottica di consentire l'accesso al sostegno al maggior numero di aziende agricole.

Pertanto sarà applicata una priorità in ordine crescente di superficie complessiva oggetto di impegno (S.O.I.) con la DdS."

- di confermare quanto altro stabilito negli Allegati B e C della n. 48/2017.
- di confermare quanto stabilito nell'Allegato A della DAG n. 48/2017.
- di dare atto che non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della rimodulazione finanziaria della sottomisura 10.1.
- **di dare atto** che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - **è composto da n° 9(nove) facciate timbrate e vidimate**
 - **è adottato in originale.**

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

Prof. Gianluca Nardone